

IN BREVE n. 033-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

RESPONSABILITÀ MEDICA: LA GIURISPRUDENZA TORNA

SULL'ONERE DELLA PROVA - Valeria Zeppilli StudioCataldi - 17 agosto 2020 (estratto)

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39476-responsabilita-medica-la-giurisprudenza-torna-sull-onere-della-prova.asp>

La questione della suddivisione dell'onere della prova tra paziente e sanitario o struttura sanitaria è spesso al vaglio della giurisprudenza che, tuttavia, in più occasioni è stata chiara nell'affermare che, laddove si tratti di responsabilità contrattuale (conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta - art. 1218 c.c.), il danneggiato deve provare:

- l'esistenza del contratto o il contatto sociale qualificato;
- l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia.

Il paziente deve, pertanto, allegare le inadempienze sanitarie qualificate che siano idonee astrattamente a provocare il danno, ponendosi come sua causa o concausa efficiente; in sostanza, è necessario che egli alleghi la colpa del medico, non che la provi. Il convenuto (medico o/e struttura sanitaria) invece deve dimostrare che non può essergli mosso nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia o, in alternativa, che l'eventuale inesatto adempimento non abbia inciso causalmente sulla produzione del danno al paziente.

Prima della legge Gelli - legge n.24/2017 la responsabilità della struttura sanitaria andava ricondotta nell'alveo di quella contrattuale e la responsabilità del medico in quella dell'illecito aquiliano (extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del *neminem laedere* - art. 2043 c.c.).

Tribunale di Chieti - sentenza numero 433 del 31 luglio dep. il 3 agosto 2020

ALLEGATI A PARTE - Tribunale di Chieti Sent. n.433 del 31.07.2020 (documento 201)

INVIO SPESE DI ISTRUZIONE SCOLASTICA, OBBLIGATORIO A PARTIRE DAL 2022

da Fisco Oggi del 21 agosto 2020

Le scuole statali e paritarie dovranno trasmettere i dati delle spese che danno diritto a detrazioni dall'imposta o a deduzioni dal reddito e dei rimborsi effettuati nei confronti degli iscritti

Più ampia la platea degli enti che devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati utili all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Con il [decreto 10 agosto](#) del Mef, pubblicato ieri, 20 agosto, in Gazzetta Ufficiale, sono state fornite le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie.

Il decreto fissa i termini e le modalità per l’invio della comunicazione alle Entrate. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d’istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali ([articolo 1](#) della legge n. 62/2000). Saranno obbligati alla trasmissione del resoconto delle spese che danno diritto a detrazioni dall’imposta o a deduzioni dal reddito, oltretutto dei rimborsi effettuati nei confronti degli iscritti, a partire dall’anno d’imposta 2022. In via facoltativa, gli stessi enti possono inviare la comunicazione anche relativamente alle spese effettuate nel 2020 e 2021.

Nella comunicazione gli istituti dovranno indicare, oltre ai dati contabili, anche quelli anagrafici dei soggetti iscritti e di quelli che hanno sostenuto le spese. In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d’imposta precedente alla comunicazione, con l’indicazione dell’anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

Per la trasmissione telematica della comunicazione, la scadenza da osservare sarà la stessa valida per la comunicazione degli altri oneri e spese, indicata all’[articolo 78](#), commi 25 e 25-bis, della legge n. 413/1991.

Per le comunicazioni trasmesse in via facoltativa (spese effettuate nel 2020 e nel 2021) non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l’imprecisione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni, precisa infine il decreto, saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

INPS - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

L’INPS, con la circolare n. 96 del 21 agosto 2020, fornisce le indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta.

Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del [TUIR](#), correlati a determinati limiti reddituali.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 96 del 21.08.2020 (documento 202)

Perché nessuna detrazione fiscale sui «veri» pensionati? Sono contribuenti come i lavoratori dipendenti e nella loro vita lavorativa tanto hanno dato al Paese, pagando sempre tasse e contributi fino all’ultimo centesimo.....


Dare qualcosa ai pensionati NO, spremarli con balzelli vari Sì?!?!? BASTA!!!

FISCO - CHI REGGE IL PAESE? da Corriere economia del 24 agosto 2020 - I conti che non tornano / Ho mezzo Paese a carico - Ecco chi paga per tutti a cura di Alberto Brambilla
 Leggi in https://generazionevincente.it/file/rassegna_stampa/24-agosto-2020.pdf pagg.46-47-48

Il 13% dei contribuenti con redditi sopra i 35 mila euro versa il 59% dell'Irpef...sulle loro spalle ci sono sanità, scuola e assistenza di quasi tutti gli altri.

Paradossi del Fisco tra veri bisognosi ed evasori non controllati.

Con entrate tra 100 e 200 mila euro si paga un'Irpef pari a 98 volte quelle della fascia 7.500-15.000. Servirebbero verifiche su come vive chi non dichiara nulla (vedi Germania): oltre una certa età (35 anni) convocare chi non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi per sapere di che cosa vive...chiedere ai milioni di neopensionati assistiti il motivo per cui in 67 anni di vita non hanno versato contributi e tasse.



AGENZIA ENTRATE - COVID-19: CHIARIMENTI SUL DECRETO

RILANCIO fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle misure di sostegno alle imprese e all'economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria, contenute nel decreto Rilancio ([Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34](#)).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.25E del 20.08.2020 (documento 203)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI

EDILIZIE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel 2015 ho eseguito dei lavori di ristrutturazione su un immobile che prossimamente sarò costretto a vendere. Ho usufruito delle prime rate della detrazione del 50% delle spese sostenute. Dopo la vendita è obbligatorio cedere le rate residue o una scelta?

Risponde Paolo Calderone

L'[art. 16-bis del Tuir](#) prevede (comma 8) che *“in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ... la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare...”*. Pertanto, nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in mancanza di questo accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti. In tale scrittura, in sostanza, va specificato che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE MATERASSO

ORTOPEDICO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Quali documenti occorrono per portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per l'acquisto di un materasso ortopedico?

Risponde Paolo Calderone

I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997). Oltre al documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico), per avere la detrazione dall'Irpef del 19% è necessario conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA PROROGA DEL'EMERGENZA

SANITARIA da Newsletter OMCeOMI n. 51/2020

Pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30-7-2020 il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il decreto detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Pertanto, anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n.19/2020 e nel decreto-legge n. 33/2020.

Le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica, così come illustrate nel Dossier del Servizio Studi degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sono consultabili nella Comunicazione n. 151 della FNOMCeO

ALLEGATI A PARTE - Comunicazione n.151 FNOMCeO (documento 204)

OMESSO CONSENSO INFORMATO: NON BASTA L'EVENTUALITÀ DI UN RIFIUTO

Valeria Zeppilli - Studio Cataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39515-omesso-consenso-informato-non-basta-l-eventualita-di-un-rifiuto.asp>

Il risarcimento per omesso consenso informato non può basarsi sull'eventualità di un rifiuto dell'intervento.

Il diritto al risarcimento del danno in caso di omesso consenso informato può scattare anche quando il paziente, a seguito dell'intervento, abbia subito un pregiudizio alla salute ma non sia riuscito a dimostrare la responsabilità del medico.

In tal caso, infatti, a essere stata lesa è il diritto all'autodeterminazione e tanto basta per determinare un'ipotesi di responsabilità medica.

Tuttavia, il diritto all'autodeterminazione non è sempre risarcibile, ma lo è solo quando il paziente riesca a dimostrare che, se fosse stato in possesso delle informazioni che non gli sono state fornite, avrebbe rifiutato l'intervento e, eventualmente, si sarebbe rivolto a un'altra struttura.

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sez.III civile - Sentenza n.17322 del 4.02.2020 pubbl. il 19.08.200 (documento 205)

LAVORATORI DIPENDENTI e PENSIONATI PAGANO L'84% DELL'IRPEF

L'Ufficio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto che i pensionati e i dipendenti pagano l'84% dell'Irpef.

Su 164,2 miliardi di euro di Irpef netta totale risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, quella dovuta da contribuenti il cui reddito deriva prevalentemente da lavoro dipendente o pensione è pari, rispettivamente, a 90,1 e 45,5 miliardi, per un equivalente dell'82,5% del totale e non del 94,7%.

Le partite iva pagano il 14% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ma rappresentano solo il 7% del totale dei contribuenti.

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/Commercialisti-dipendenti-pensionati-Irpef-CNDCEC>